Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 dicembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1974
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1974
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 249

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

ALEMU' Locau, muntaz del 25° battaglione coloniale. — Comandante di una pattuglia esploratori, si portava di notte, nonostante l'intenso tiro dell'artiglieria, fin sotto lo schieramento nemico, ritornando con notizie importanti per lo sviluppo di un'importante azione. — Gallabat (Gondar), 9 novembre 1940.

(9768)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **677**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19 - nell'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Pianificazione economica territoriale;
Legislazione sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 67. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **678**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 515, 516, 517, 518, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria, che muta la denominazione in quella di 1ª scuola di specializzazione in neurologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia
(1ª Scuola)

Art. 515. — La scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso l'istituto di I clinica delle malattie nervose e mentali e ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in neurologia.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.

Il numero massimo di iscritti è fissato a 48 per i complessivi quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli specializzandi « fuori corso ».

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami; per i già specialisti in psichiatria e neuropsichiatria infantile e neurochirurgia potrà esservi abbuono di due anni e per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia) di un anno.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola e dopo il superamento di un esame di ammissione da parte del candidato.

Art. 516. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Elementi di genetica;
5) Psicopatologia;
6) Semeiotica psichiatrica;
7) Psicologia generale.

2° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
4) Neuroradiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
2) Clinica neurologica (I);
3) Elettroencefalografia;
4) Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
5) Neuro-oftalmologia;
6) Neuro-otologia;
7) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica neurologica e terapia (II);
2) Neurochirurgia;
3) Teoria e clinica della riabilitazione;
4) Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Tutte le discipline vengono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazione di casi clinici, a seconda delle esigenze didattiche delle discipline stesse.

Art. 517. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e prestare quotidianamente servizio nei reparti psichiatrici dell'istituto di 1ª clinica delle malattie nervose e mentali per il 1° anno, nei reparti neurologici dello stesso istituto per il 2°, 3° e 4° anno, con diritto ad un mese di vacanza all'anno.

Per i medici che prestano servizio regolare in reparti neurologici di altri ospedali la frequenza nei reparti neurologici della 1ª clinica delle malattie nervose e mentali potrà essere ridotta di non più di sei mesi all'anno, per quelli che prestano servizio in ospedali psichiatrici potrà essere di non più di quattro mesi.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno.

Art. 518. — Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla neurologia.

Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in neurologia valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 78. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **679**.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi », di Milano approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia politica vengono aggiunti i seguenti:

Diritto commerciale (corso progredito);
Diritto delle Comunità europee;
Economia delle Comunità europee.

Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di:

Diritto commerciale (corso progredito).

Gli articoli 59, 60, 61, 62, relativi alla scuola di perfezionamento di economia aziendale che muta denominazione in « Scuola di perfezionamento in direzione aziendale », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in direzione aziendale

Art. 59. — E' istituita presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, una scuola di perfezionamento in direzione aziendale. La scuola è diretta dal direttore del dipartimento di economia aziendale dell'Università o da un professore di ruolo da lui designato. Ha durata biennale e le materie di insegnamento ripartite nel biennio sono le seguenti:

L'impresa e il mercato;
L'impresa e lo sviluppo tecnologico;
Programmazione economica globale e politiche delle imprese;
Effetti dell'inflazione e delle alternanze congiunturali sulla conduzione delle imprese;
Il sistema bancario;
La gestione delle aziende di credito;
Contabilità e bilanci;
La contabilità dei costi;
Strutture organizzative d'impresa;
Comportamento individuale e di gruppo delle imprese;
Le funzioni del dirigente nell'economia moderna;
Le responsabilità penali nelle aziende;
Marketing;
Il mercato finanziario;
La gestione finanziaria delle imprese industriali e commerciali;
I regolamenti internazionali;
Analisi di bilancio;
I problemi fiscali nelle imprese;
Programmazione e controllo nelle imprese;
Gestione del personale.

Sono ammessi a frequentare la scuola tutti coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguita presso una università o istituto superiore italiano, oppure che sono in possesso di un titolo accademico straniero dichiarato equipollente ad una laurea italiana secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 60. — Sono ammessi agli esami gli iscritti che abbiano regolarmente frequentato le lezioni e le esercitazioni.

Gli esami di profitto possono essere sostenuti per singoli insegnamenti o per gruppi di materie affini che saranno stabilite dalla direzione della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma saranno formate dagli stessi professori incaricati dello svolgimento dei corsi e presiedute dal direttore della scuola.

Art. 61. — Alla fine dei corsi viene rilasciato un diploma agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami delle materie elencate nel precedente art. 59.

Art. 62. — La tassa di frequenza verrà fissata dal consiglio di amministrazione dell'Università all'inizio di ciascun anno accademico, su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 66. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **680**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto e intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in economia e commercio;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13 - è abrogato e sostituito dal seguente:

La facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Bergamo conferisce:

a) la laurea in lingue e letterature straniere;

b) la laurea in economia e commercio.

Dopo l'art. 19, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio.

Art. 19. — La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20. — Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1) Economia aziendale;
2) Metodi matematici di analisi economica;
3) Econometrica;
4) Sociologia;
5) Storia del pensiero economico;
6) Metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
7) Economia delle aziende industriali;
8) Economia delle aziende commerciali;
9) Economia delle aziende di credito;
10) Organizzazione del lavoro;
11) Economia e politica del lavoro;
12) Economia e politica industriale;
13) Economia e politica dei trasporti;
14) Economia monetaria e creditizia;
15) Economia internazionale;
16) Sistemi economici comparati;
17) Economia del benessere;
18) Programmazione economica;
19) Economia regionale;

20) Tecnologia dei processi produttivi;
21) Metodi di ricerca operativa;
22) Demografia;
23) Contabilità nazionale;
24) Statistica economica;
25) Diritto tributario;
26) Diritto industriale;
27) Diritto internazionale;
28) Storia delle dottrine politiche e sociali;
29) Storia del movimento sindacale;
30) Economia della sicurezza sociale;
31) Psicologia del lavoro;
32) Psicologia sociale;
33) Organizzazione aziendale;
34) Funzioni finanziarie;
35) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni;
36) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
37) Economia delle misure pubbliche;
38) Teoria delle decisioni;
39) Analisi dei costi;
40) Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
41) Economia degli intermediari finanziari;
42) Tecnica di borsa;
43) Tecnica delle ricerche di mercato;
44) Economia e tecnica della pubblicità;
45) Tecnica del commercio internazionale;
46) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;
47) Scienza dell'amministrazione;
48) Programmazione e pianificazione dell'amministrazione pubblica;
49) Tecnologia dei processi produttivi;
50) Diritto fallimentare;
51) Diritto bancario e della borsa;
52) Diritto amministrativo;
53) Lingua russa;
54) Lingua spagnola o francese;
55) Lingua tedesca o inglese.

Gli insegnamenti di « Diritto commerciale » e di « Geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 68. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1974.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite, rispettivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1974 e del 2 giugno 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1974 e del 2 giugno 1975, sarà complessivamente, il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	40
Grande ufficiale	»	300
Commendatore	»	1.500
Ufficiale	»	3.000
Cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1974

LEONE

MORO

(10105)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1973, per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigianali e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 7 febbraio 1956, del 4 maggio 1967, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, del 23 ottobre 1964, del 14 luglio 1967, del 21 aprile 1969, del 6 luglio 1970, del 14 maggio 1971, del 7 aprile 1972 e dell'8 febbraio 1973,

rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956, n. 186 del 27 luglio 1957, n. 262 del 29 ottobre 1958, n. 103 del 28 aprile 1960, n. 319 del 24 dicembre 1964, n. 257 del 14 ottobre 1967, n. 242 del 24 settembre 1969, n. 279 del 3 novembre 1970, n. 223 del 4 settembre 1971, n. 268 del 13 ottobre 1972, n. 134 del 24 maggio 1973 concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra;

Vista la lettera n. 7549 del 2 aprile 1974, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1972: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940 = 1): 59,30; indice salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1972: 199,59;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1973, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1973, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dell'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, è determinato in 129,455.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1974
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 306

(9776)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1974.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689, ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, con il quale è stato nominato l'organo anzidetto per la durata di un quadriennio, con riserva di integrarne la composizione con la nomina del terzo consigliere, in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera, avendo l'Istituto sopracitato con nota n. 08057 del 29 novembre 1972 che il giornalista Marcello Morabito designato mediante elezioni, membro del consiglio di amministrazione era deceduto;

Visti i processi verbali delle operazioni relativi alla elezione suppletiva svoltasi, a norma del ripetuto articolo 11 dello statuto, nel giorno 15 maggio 1974 processi verbali rimessi dall'Istituto con la nota n. 1056 del giorno 8 giugno 1974 dai quali risulta eletto il giornalista Giacinto Furlan in seno al consiglio di amministrazione in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera;

Ritenuto di procedere alla integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, in conformità della designazione anzidetta;

Decreta:

Il giornalista Giacinto Furlan è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

(9748)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi, per il periodo 18 settembre-31 dicembre 1974, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 30 maggio 1970, n. 379, la quale, all'art. 3, prevede che per i finanziamenti concessi ai sensi della suddetta legge 9 gennaio 1962, n. 1, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti i precedenti decreti interministeriali, con i quali sono stati determinati i tassi agevolati di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata, per gli anni 1970, 1971, 1972 e 1973;

Visto, in particolare, il decreto interministeriale n. 622560/73P.G./6 dell'11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1974, con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 5,50% (cinque e cinquanta per cento) per l'anno 1974;

Considerato che con decreto interministeriale n. 625034/73PG del 18 settembre 1974, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, il tasso base del 10,25% vigente anteriormente al 18 luglio 1974 è stato elevato al 13,50% in ragione d'anno;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario procedere ad una nuova determinazione del tasso agevolato di interesse per le operazioni di finanziamento in questione, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato nella misura annua del 7,25%, arrotondato, per il periodo residuo dell'anno in corso a partire dalla data del presente decreto e si applica ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla predetta data.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 238

(9779)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento per forme collettive e delle relative condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento per forme collettive e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 62 R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 11 novembre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(9591)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina e Portomaggiore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), con effetto dal 4 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1973, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(10037)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina e Portomaggiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), con effetto dal 4 dicembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973 e 19 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

(10038) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina e Portomaggiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), con effetto dal 4 dicembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 19 novembre 1974 e 20 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(10039)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 117/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « accesso alla stazione di Capocroce » che ha inizio dalla strada provinciale « Consolare II » e termina alla stazione di Capocroce, dell'estesa di km 0 + 077;

Visto il voto 10 settembre 1974, n. 508, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale e termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « accesso alla stazione di Capocroce » dell'estesa di km 0 + 077 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1974

(9954) *Il Ministro*: BUCALOSSI

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1974.

Attribuzione agli enti mutualistici delle somme ricavate dalle operazioni finanziarie previste dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, per il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto l'art. 1 di detto decreto-legge nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, che autorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di 2.700 miliardi di lire da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto-legge, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanità le somme ricavate dalle predette operazioni finanziarie dovranno essere destinate al ripiano della esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (gestione assistenza sanitaria), della cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle casse marittine adriatica, tirrena e meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate;

Visto il proprio decreto con il quale, in relazione al ricavo netto derivante dall'emissione di certificati speciali di credito disposta con decreto ministeriale 27 novembre 1974 viene assegnata al cap. 2788 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 1.748 miliardi;

Considerata l'esigenza di intervenire in via prioritaria per ridurre gli ingenti oneri di finanziamento degli ospedali ed a tal fine attribuire parte della predetta somma a titolo di acconto in relazione ai debiti accertati dai predetti enti mutualistici nei confronti degli ospedali e case di cura e limitatamente all'esposizione debitoria di questi ultimi nei confronti degli istituti bancari creditori;

Considerato che all'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e istituti di ricovero e di cura nei confronti dei comuni può farsi luogo successivamente alla definizione delle partite debitorie dei menzionati enti mutualistici nei confronti degli stessi enti ospedalieri;

Visti i bilanci consuntivi al 31 dicembre 1973 degli enti mutualistici interessati;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1974, con il quale è stata indicata la Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui aprire conti speciali previsti dal secondo comma del già citato art. 2 del decreto-legge n. 264;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti mutualistici di cui alle premesse è attribuita, come appresso, la somma di L. 1.633.536.000.000:

I.N.A.M.	L.	997.911.324.880
E.N.P.A.S.	»	72.036.259.295
I.N.A.D.E.L.	»	69.887.799.234
E.N.P.A.L.S.	»	6.169.337.341
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	»	12.083.336.189
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	L.	2.909.911.794
Cassa marittima adriatica . .	»	1.726.994.175
Cassa marittima tirrena . . .	»	2.304.939.798
Cassa marittima meridionale	»	1.401.126.690
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti	»	280.715.680.293
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali	»	64.024.871.605
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani	»	122.364.418.706

Art. 2.

Le somme di cui al precedente art. 1, dovranno essere utilizzate dagli enti mutualistici beneficiari, esclusivamente per l'estinzione dei debiti verso gli enti ospedalieri e gli altri enti pubblici e privati di ricovero e cura per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con i medesimi, traendo ordini di pagamento sui rispettivi conti speciali aperti presso la Banca d'Italia con l'intervento in quietanza dell'Istituto di credito tesoriere o altro istituto bancario creditore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 28

(10074)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1974.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione ordinaria del 1973.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la prima sessione ordinaria del 1973 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 16 dicembre 1974

Il Ministro: REALE

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 1ª SESSIONE 1973

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1	Accardi Mario	22-11-1942	Foligno	Catania	Dottori commercialisti
2	Alati Vittorio	23-11-1942	Milano	Milano	Ragionieri
3	Alessandri Edmondo	12-11-1925	Foligno	Foligno	Ragionieri (elenco speciale)
4	Alfieri Mario	27-1-1947	Milano	Milano	Ragionieri
5	Ambrosi Luigi	3-9-1915	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Avvocati
6	Amodio Angelo	15-3-1926	Bari	Bari	Non iscritto
7	Ansaldi Romolo	14-8-1928	Genova	Genova	Dottori commercialisti
8	Antonelli Roberto	4-6-1942	Milano	Milano	Dottori commercialisti
9	Arancio Francesco	24-2-1944	Crevoladossola	Varese	Dottori commercialisti
10	Argentiero Biancamaria	12-1-1928	Milano	Seveso	Ragionieri
11	Arienti Andrea	9-1-1920	Bologna	Bologna	Non iscritto
12	Baccarini Paolo	9-6-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
13	Baldazzi Luigi	14-6-1922	Imola	Imola	Ingegneri
14	Barenghi Mario Daniele	28-11-1943	Como	Milano	Dottori commercialisti
15	Bartimmo Pasquale	10-3-1924	Savona	Livorno	Non iscritto
16	Belli Carlo	13-8-1914	Roma	Roma	Avvocati
17	Bernardini Angelo Luciano	19-2-1937	Genova	Genova	Ragionieri e dottori commercialisti
18	Bernascone Amilcare	11-9-1935	Milano	Milano	Ragionieri
19	Bevacqua Giuseppe	11-11-1912	Roma	Macerata	Non iscritto
20	Bo Romano	9-8-1937	Alba	Aosta	Ragionieri
21	Boifava Giovanni	10-1-1922	Pontoglio	Roma	Non iscritto
22	Bonamico Francesco Saverio	5-1-1914	Seminara	Roma	Ragionieri
23	Camardese Mario Lucio	16-12-1926	Potenza	Potenza	Non iscritto
24	Candela Filippo	8-2-1942	Trapani	Milano	Dottori commercialisti
25	Cantalupi Pierenrico	23-1-1938	Luino	Germignaga	Dottori commercialisti
26	Casali Carlo	14-11-1939	Bologna	Bologna	Ragionieri
27	Cases Sergio	26-11-1944	Giulianova	Milano	Ragionieri e dottori commercialisti
28	Casolari Sergio	28-11-1937	Sant'Agata Bolognese	Latina	Dottori commercialisti
29	Castaldi Guido	15-5-1924	Milano	Milano	Non iscritto
30	Castaldo Renato	4-12-1942	Napoli	Napoli	Ragionieri
31	Cazzani Luigi	11-7-1929	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Non iscritto
32	Cella Paolo	30-7-1925	Pisa	Milano	Non iscritto
33	Ceresini Evasio	16-2-1937	Vigatto	Parma	Ragionieri
34	Cunotto Ezio	10-10-1921	Savona	Genova	Ragionieri
35	D'Alessandro Domenico	4-3-1921	Mantova	Bari	Non iscritto
36	Danti Mario	13-2-1940	Pola	Milano	Dottori commercialisti
37	De Caro Stefano	6-7-1939	Catania	Latina	Ragionieri
38	De Cato Marino	27-6-1940	Napoli	Napoli	Ragionieri
39	del Conte Ettore	12-8-1905	Ariano Irpino	Roma	Avvocati
40	D'Elia Francesco	28-4-1905	Mottola	Taranto	Dottori commercialisti
41	Della Grazia Paolo	26-11-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
42	de Privitellio Pietro	29-10-1902	Trieste	Trieste	Dottori commercialisti
43	Diamanti Renato	17-11-1924	Terni	Terni	Non iscritto
44	Di Stefano Giuseppe	13-3-1930	Avigliano	Potenza	Ragionieri
45	Dodi Mario	8-1-1911	Reggio Emilia	Roma	Non iscritto
46	Draghi Adolfo	13-2-1907	Pontenure	Piacenza	Non iscritto

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
47	Elicio Giacomo	25-7-1915	Ruvo di Puglia	Ruvo di Puglia	Dottori commercialisti
48	Faggiano Antonio	23-11-1944	Pavia	Busto Arsizio	Ragionieri
49	Faini Fabrizio	9-10-1936	Roma	Jesi	Dottori commercialisti
50	Falzone Agostino	16-1-1939	San Cataldo	Caltanissetta	Dottori commercialisti
51	Fantozzi Mario	4-4-1943	Torino	Pino Torinese	Ragionieri e dottori commercialisti
52	Fassi Umberto	29-3-1937	Milano	Milano	Dottori commercialisti
53	Fatello Pietro	15-10-1933	Velletri	Roma	Dottori commercialisti
54	Ferrarese Valentino	14-7-1923	San Donà di Piave	Milano	Non iscritto
55	Ferrari Fausto	8-5-1932	Castelvetro Piacentino	S. Giuliano di Castelvetro	Dottori commercialisti
56	Finocchio Antonio	2-1-1936	Messina	Brescia	Dottori commercialisti
57	Friedenthal Gadiel	20-8-1912	Gorizia	Milano	Non iscritto
58	Gallotti Mirella	13-8-1935	Milano	Milano	Dottori commercialisti
59	Gallucci Mariano	23-1-1925	Montalto Uffugo	Cosenza	Dottori commercialisti
60	Gamberini Rino	8-9-1930	Argenta	Milano	Ragionieri
61	Gavazzi Roberto	3-10-1939	Torino	Torino	Dottori commercialisti
62	Genghini Marzio	14-4-1942	Milano	Milano	Dottori commercialisti
63	Giglia Giacomo	15-1-1928	Campobello di Licata	Palermo	Avvocati
64	Gota Eraldo	12-9-1914	Torino	Torino	Dottori commercialisti
65	Gracis Alessandro	22-12-1943	Levanto	Milano	Ragionieri
66	Grillo Michele	4-11-1938	Barletta	Milano	Dottori commercialisti
67	Grossi Albertina	8-3-1934	Suzzara	Milano	Ragionieri
68	Introzzi Francesco	16-3-1930	Como	Cuneo	Dottori commercialisti
69	Jablanscek Edoardo	14-10-1936	Homecourt (Francia)	Trieste	Ragionieri
70	Leonetti Luparini Bandinello	22-11-1911	Spoleto	Baiano di Spoleto	Non iscritto
71	Lino Giancarlo	3-8-1939	Borgo S. Lorenzo	Milano	Ragionieri
72	Lo Cascio Giuseppe	26-6-1921	Caltanissetta	Palermo	Non iscritto
73	Locatelli Pompeo	9-6-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
74	Lucchini Luchino	17-5-1909	Codevilla	Milano	Ragionieri
75	Lunardi Adriano Cesare	4-1-1936	Genova	Genova	Ragionieri
76	Lusvardi Enzo	4-6-1916	Gaggio Montano	Bologna	Ragionieri
77	Madia Luigi	13-2-1920	Milano	Milano	Dottori commercialisti
78	Magrì Salvatore	14-2-1897	Catania	Milano	Non iscritto
79	Maiello Francesco	3-11-1927	Grumo Nevano	Grumo Nevano	Ragionieri
80	Maini Silvano Celeste	9-9-1935	Palvareto	Milano	Non iscritto
81	Manca Gavino	11-12-1933	Milano	Milano	Non iscritto
82	Marcheselli Francesco	23-6-1921	Bologna	Milano	Dottori commercialisti
83	Mari Emilio	26-6-1932	Parma	Parma	Dottori commercialisti
84	Marino Pasquale	28-1-1941	Dessié (Etiopia)	Roma	Dottori commercialisti
85	Marzocchi Cesarino	1-2-1935	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
86	Massari Lanfranco	11-11-1937	Bari	Bari	Dottori commercialisti
87	Miazzi Alberto	22-10-1942	Padova	Verona	Ragionieri
88	Milone Giorgio	27-10-1940	Torino	Torino	Dottori commercialisti
89	Moi Antonio	25-1-1941	Roma	Cagliari	Ragionieri
90	Morabito Antonino	17-6-1910	Reggio Calabria	Milano	Dottori commercialisti
91	Morniroli Aldo	25-5-1942	Milano	Milano	Non iscritto
92	Motterlini Giorgio	25-7-1938	Milano	Milano	Dottori commercialisti
93	Musso Giuseppe	22-2-1925	Genova	Genova	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
94	Novara Mario	1-10-1912	Boulogne (Francia)	Milano	Non iscritto
95	Oggero Giovanni	9-3-1923	Cuneo	Cuneo	Dottori commercialisti
96	Olivieri Fortunato	30-5-1911	Monteprandone	S. Benedetto del Tronto	Dottori commercialisti
97	Ottrià Michelangelo	30-9-1919	Novi Ligure	Genova	Non iscritto
98	Paccoi Giuseppe	4-1-1923	Terni	Salerno	Dottori commercialisti
99	Pastori Osvaldo	13-7-1921	Milano	Milano	Ragionieri
100	Peradotto Giovanni	13-7-1942	Torino	Torino	Dottori commercialisti
101	Perego Guido	1-5-1915	Milano	Milano	Dottori commercialisti (elenco speciale)
102	Piccioni Marcello	9-2-1936	Assisi	Assisi	Ragionieri
103	Podestà Antonio Angelo	17-8-1927	Genova	Genova	Ragionieri
104	Postorino Filippo	1-1-1911	Reggio Calabria	Roma	Ragionieri
105	Querci Francesco Alessandro	22-3-1937	Perugia	Livorno	Avvocati
106	Rabitti Ennio	18-12-1927	Molinella	Roma	Non iscritto
107	Rambelli Pietro	16-11-1919	Russi	Roma	Dottori commercialisti
108	Ranalli Antonio	4-9-1916	Collarmele	Torino	Ragionieri
109	Ranuzzi De Bianchi Vittorio Amedeo .	9-10-1936	Bologna	Torino	Dottori commercialisti
110	Rebonato Renzo	21-8-1924	Vigasio	Milano	Non iscritto
111	Recaneschi Eugenio Augusto	21-11-1914	Genova	Genova	Non iscritto
112	Reggio Giorgio	21-8-1937	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
113	Resca Fernando	2-2-1914	Cento	Ferrara	Dottori agronomi
114	Rezoagli Giovambattista	19-6-1921	Licata	Milano	Avvocati
115	Rizzi Dante	18-9-1939	Villimpenta	Torino	Ragionieri
116	Ronsky Fedor	2-8-1926	Zagabria (Jugoslavia)	Roma	Non iscritto
117	Rossi Emilio	7-1-1943	Vercelli	Torino	Dottori commercialisti
118	Rubino Corradino	27-6-1900	Gaeta	Roma	Dottori commercialisti
119	Sarmati Luciano	18-6-1941	Roma	Roma	Non iscritto
120	Savergnini Giovanni Giacomo	4-10-1920	Soncino	Milano	Ragionieri
121	Scarzella Marco	14-9-1940	Pollone	Torino	Dottori commercialisti
122	Tescione Francesco	14-10-1902	Casagiove	Bresso	Ragionieri
123	Tomassini Alessandro	8-1-1938	Foligno	Bologna	Dottori commercialisti
124	Trabattoni Vittorio	6-3-1941	Seregno	Seregno	Dottori commercialisti
125	Turci Ilico	4-9-1934	Milano	Barasso	Dottori commercialisti
126	Unterrichter Mario Guenther	23-6-1906	Dobrzan (Cecoslovacchia)	Bressanone	Non iscritto
127	Valle Alessandro	17-11-1933	Milano	Milano	Non iscritto
128	Venè Francesco	30-1-1914	Parma	Parma	Dottori commercialisti
129	Ventura Federico .	12-6-1941	Pavia	Inzàgo	Dottori commercialisti
130	Vinelli Giulio .	20-7-1925	Genova	Genova	Ragionieri
131	Zampieri Arrigo	1-7-1934	Pasian di Prato	Padova	Non iscritto
132	Zoly Paolo	30-4-1929	Genova	Concorezzo	Non iscritto

Roma, addì 9 dicembre 1974

(10011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 novembre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Margareta Cannada - Bartoli, console onorario di Svezia a Milano.

(9832)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia (cattedra di entomologia agraria).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di entomologia agraria) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10015)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di farmacia dell'Università di Sassari (cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Sassari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10016)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, n. 58417, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974, registro n 64 Istruzione, foglio n. 87, è stato rigettato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto dal sindaco del comune di Fano, avverso la revoca del provvedimento ministeriale con cui venne disposto il deposito temporaneo presso il museo comunale di Fano di una campana artistica del secolo XIII, della basilica di S. Lorenzo in Campo.

(9784)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 395, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 settembre 1969 dalla prof.ssa Falesi Maria, avverso il provvedimento 14 febbraio 1969, n. 1627, adottato dal Ministero della pubblica istruzione che respingeva il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima, contro il decreto del provveditore agli studi di Roma circa l'esclusione della stessa Falessi dalla graduatoria degli insegnanti non di ruolo aspiranti alla nomina in posti della carriera di concetto.

(9801)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 104, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Pappalardo Maria Giulietta, avverso l'atto del provveditore agli studi di Catania 4 gennaio 1972, n. 22211, con il quale la predetta veniva nominata incaricata a tempo indeterminato per l'insegnamento di matematica presso l'istituto tecnico industriale «Archimede» di Catania, sezione di Caltagirone.

(9805)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 106, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Scaglia Silvio, avverso la decisione 20 gennaio 1972, n. 12656/12661, adottata dalla commissione ex art. 11 della legge n. 282/69, funzionante presso il provveditorato agli studi di Agrigento, decisione con la quale veniva respinto un precedente ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di sistemazione del prof. Gaetano Caponetto.

(9806)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 379, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 novembre 1969, del professor Antonelli Teodosio per l'annullamento della decisione gerarchica del 27 maggio 1969, n. 5496, emessa dal provveditore agli studi di Teramo circa il parziale accoglimento del gravame gerarchico elevato dal medesimo avverso la qualifica di «sufficiente» attribuitagli per l'anno scolastico 1967-68.

(9855)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambio di denominazione dell'esplosivo da mina «Dinamon 1 a»

La denominazione dell'esplosivo da mina «Dinamon 1 a», già riconosciuto e classificato nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, viene modificata in «Vulcan 3 n», ferme restando la sua composizione e le sue caratteristiche e limitazioni di impiego, con la prescrizione che esso può essere fabbricato soltanto negli stabilimenti idonei sia dal punto di vista tecnico sia da quello della sicurezza.

La denominazione dell'esplosivo «Dinamon I A» erroneamente modificata in «Vulcan 3 n» rimane invariata.

(9833)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Udine dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1974, n. 10.12039/10089. G.86(27), la sezione provinciale di Udine dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Isabella De Brandis Schiavi con testamento olografo in data 6 febbraio 1972, pubblicato il 23 giugno 1973 per atti del notaio Bruno Cevaro n. 22759 di repertorio, fascicolo n. 12667, registrato in Udine l'11 luglio 1973 al n. 5569, consistente nella «casa vuota» della testatrice e relative adiacenze, sita in San Giovanni al Natisone, via San Giusto.

(9834)

MINISTERO DELLA DIFESA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1974, registro n. 2, foglio n. 149, il ricorso straordinario proposto dal capitano di corvetta (r.o.) Mario Falcone, avverso l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero solenne inflittagli in data 18 gennaio 1967, è stato accolto.

(9990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Napoli

Con decreto 7 ottobre 1974, n. 2380, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di complessivi mq 2253 sito in comune di Napoli, riportato al catasto del comune stesso al foglio 113, acque esenti da estimo, parte.

(9857)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria » (Opera Sila), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 2 dicembre 1974, alla pag. 8349, colonna II (avviso concernente la ditta Sprovieri Michele fu Angelo), al primo comma, quinto rigo, in luogo di: « ... per il periodo dal 1° luglio al 31 *luglio* 1973, ... », leggasi: « ... per il periodo dal 1° luglio al 31 *dicembre* 1973, ... ».

(9858)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 275, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 10 gennaio 1972 dall'ingegnere Ferdinando Sabatini, avverso il decreto ministeriale 28 aprile 1970, concernente la sua promozione ad ispettore principale (ex 8°-A).

(9993)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1974, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 215, il ricorso straordinario proposto dal sig. Gargiulo Pasquale è stato accolto.

(9761)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 18 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	654,90	654,90	653,70	654,90	653,50	654,95	655 —	654,90	654,90	654,90
Dollaro canadese	662,70	662,70	663,50	662,70	661 —	662,70	662,80	662,70	662,70	662,70
Franco svizzero	256,30	256,30	256,35	256,30	256,50	256,30	256,50	256,30	256,30	256,30
Corona danese	114,53	114,53	114,60	114,53	113,50	114,50	114,50	114,53	114,53	114,50
Corona norvegese	124,71	124,71	124,80	124,71	124,40	124,70	124,70	124,71	124,71	124,70
Corona svedese	157,65	157,65	157,50	157,65	157,30	157,68	157,75	157,65	157,65	157,60
Fiorino olandese	260,32	260,32	260,40	260,32	260 —	260,30	260,55	260,32	260,32	260,30
Franco belga	17,9975	17,9975	17,98	17,9975	17,95	17,98	17,9925	17,9975	17,99	17,95
Franco francese	146,10	146,10	146,50	146,10	144 —	146,15	146,39	146,10	146,10	146 —
Lira sterlina	1531,50	1531,50	1532 —	1531,50	1528 —	1531,40	1531,75	1531,50	1531,50	1531,60
Marco germanico	270 —	270 —	269,68	270 —	269,70	270,10	270,12	270 —	270 —	270 —
Scellino austriaco	38 —	38 —	37,95	38 —	37,90	37,95	38 —	38 —	38 —	38 —
Escudo portoghese	26,62	26,62	26,65	26,62	26,60	26,62	26,64	26,62	26,62	26,60
Peseta spagnola	11,69	11,69	11,67	11,69	11,66	11,69	11,69	11,69	11,69	11,67
Yen giapponese	2,181	2,181	2,20	2,18	2,18	2,18	2,1815	2,181	2,18	2,18

Media dei titoli del 18 dicembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,300
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,800
» 5 % (Ricostruzione)	84,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,825
» 5 % (Città di Trieste)	84,550
» 5 % (Beni esteri)	83,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,600
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	90,175
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,500
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,225
» poliennali 7 % 1978	92,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	654,95
Dollaro canadese	662,75
Franco svizzero	256,40
Corona danese	114,515
Corona norvegese	124,705
Corona svedese	157,70
Fiorino olandese	260,435
Franco belga	17,995
Franco francese	146,245
Lira sterlina	1531,625
Marco germanico	270,06
Scellino austriaco	38 —
Escudo portoghese	26,63
Peseta spagnola	11,69
Yen giapponese	2,181

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili, dal 1° luglio 1974 al 21 luglio 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1663/74, n. 1694/74, n 1703/74, n. 1711/74, n. 1720/74, n. 1730/74, n. 1745/74, n. 1762/74, n. 1770/74, n. 1780/74, n. 1795/74, n. 1816/74, n. 1822/74, n. 1835/74, n. 1848/74, n. 1864/74 e n. 1879/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-7-1974	2-7-1974	3-7-1974	4-7-1974	5-7-1974	6/8-7-1974	9-7-1974	10-7-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	13.036,72 (*e*)	13.036,72 (*e*)	11.918,88 (*e*)	10.801,04 (*e*)	9.683,20 (*e*)	8.565,36 (*e*)	7.447,52 (*e*)	6.329,68 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	3.688,16 (*b*)	5.781,44 (*b*)	3.268,08 (*b*)	1.751,52 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	4.400,16 (*b*)	4.962,64 (*b*)	4.122,48 (*b*)	4.122,48 (*b*)	4.122,48 (*b*)	4.122,48 (*b*)	5.240,32 (*b*)	4.684,96 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	10.252,80 (*b*)	11.092,96 (*b*)	10.252,80 (*b*)	9.690,32 (*b*)	9.191,92 (*b*)	9.191,92 (*b*)	9.191,92 (*b*)	6.899,28 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato .	2.954,80	6.087,60	zero	zero	zero	zero	2.171,60	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	32.531,28	32.531,28	30.964,88	29.398,48	27.832,08	26.272,80	24.706,40	23.140,00
		Semole e semolini:								
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	2.335,36	5.717,36	zero	zero	zero	zero	1.488,08	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	11-7-1974	12-7-1974	13/15-7-1974	16-7-1974	17-7-1974	18-7-1974	19-7-1974	20/21-7-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	8.002,88 (*e*)	8.002,88 (*e*)	5.204,72 (*e*)	5.204,72 (*e*)	5.767,20 (*e*)	8.002,88 (*e*)	8.002,88 (*e*)	8.002,88 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	747,60 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	1.701,68 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	4.684,96 (*b*)	3.567,12 (*b*)	1.324,32 (*b*)	1.324,32 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	6.899,28 (*b*)	6.899,28 (*b*)	4.101,12 (*b*)	3.538,64 (*b*)	2.143,12 (*b*)	2.705,60 (*b*)	3.823,44 (*b*)	2.420,80 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	*11.01-200*	*Farine di frumento o di frumento segalato* .	*zero*	*1.281,60*	*zero*	*zero*	*zero*	*zero*	*zero*	*zero*
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	25.482,48	25.482,48	21.566,48	21.566,48	22.349,68	25.482,48	25.482,48	25.482,48
		Semole e semolini:								
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	526,88	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 356,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 4.272,00 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L. 712,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 356,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) *Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo* pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(9604)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a due posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, relativo alla approvazione dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 124, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a due posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva;

Visto il parere n. 11/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 1° aprile 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o in chimica;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Via XX Settembre n. 20 Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Roma, via Torino n. 45 il giorno 10 febbraio 1975, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nei giorni indicati.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato il colloquio.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con le osservanze delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato tutte le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza e di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi, qualora siano disoccupati e intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di

decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1974

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1974
Registro n. 22 *Agricoltura, foglio n.* 132

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Oceanografia biologica e limnologia biologica.

COLLOQUIO

Le materie della prova scritta.

Nozioni di sistematica, anatomia e fisiologia degli organismi acquatici; ecologia generale dell'ambiente acqueo e nozioni di metodica oceanografica e limnologica; generalità della pesca, piscicoltura e molluschicoltura; nozioni di sistematica ed elaborazione di dati; legislazione peschereccia.

PROVA PRATICA

Riconoscimento sistematico di vertebrati ed invertebrati marini e conteggio di organismi microscopici.

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

(9715)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1974, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 30 agosto 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Faraone dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Bonciarelli prof. Francesco, ordinario di agronomia generale nell'Università di Perugia;

Landi prof. Renzo, docente di agronomia generale nella Università di Firenze;

Bianchi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Porcelli prof. Sergio, direttore dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Segretario:

Delle Monache dott.ssa Gabriella, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta per L. 1.000.000 relativa al corrente esercizio finanziario, graverà sul cap. 1184 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1974
Registro n. 23 *Agricoltura, foglio n.* 37

(10019)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1974, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria indicato nelle premesse e costituita come segue:

Presidente:

Faraone dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Torino;

Donno prof. Giacinto, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Bari;

Fiorino prof. Piero, direttore dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

Spina prof. Paolo, direttore dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Segretario:

Delle Monache dott.ssa Gabriella, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta per L. 1.000.000 relativa al corrente esercizio finanziario, graverà sul cap. 1184 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1974
Registro n. 22 *Agricoltura, foglio n.* 168

(10020)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Savona, nell'ordine appresso indicato:

1. Montefusco dott. Gerardo	punti	83,50	su 132
2. Bay dott. Piero Giuseppe	»	77,47	»
3. Seclì dott. Ernesto	»	76,09	»
4. Lopez dott. Ugo	»	73,72	»
5. De Gregoriis dott. Bruno	»	71,50	»
6. Orlando Zon dott. Italo	»	70,25	»
7. Repetti dott. Gino	»	67,51	»
8. Boianelli dott. Fernando	»	67,22	»
9. Sevieri dott. Enzo	»	67,06	»
10. Piceno dott. Emerico	»	65,40	»
11. Fabiani dott. Piero	»	64,50	»
12. Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»
13. Fargnoli dott. Pietro	»	57,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10005)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di quattrocentosessanta ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della Difesa (Esercito o Marina) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1972 o nel 1973.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare, l'art. 8, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 88 Difesa, foglio n. 273, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei due ruoli delle maestranze della Difesa, utilizzabili nello stesso anno 1974;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;

Considerato che l'Amministrazione della difesa, in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nella presente determinazione, deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, negli ultimi due anni;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Visto che dei quattrocentosettanta posti previsti dal decreto ministeriale 15 gennaio 1974 possono esserne conferiti soltanto quattrocentosessanta;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1972 o nel 1973, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di quattrocentosessanta unità ripartite come segue fra le diverse qualifiche di mestiere dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali, nella categoria degli operai qualificati:

Numero dei posti	A) Qualifica di mestiere	B) Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere alla assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A)
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI — *Categoria qualificati*		
	Addetto al trattamento dei metalli:		
2	Brunitore	2 Fac Terni	Brunitore
1	Tempratore	1 Fae Terni	Tempratore
	Aggiustatore congegnatore:		
41	Aggiustatore meccanico	4 Fae Terni 2 Mag. mat. dif. ABC S. Lucia per centrechifis 2 Artipolvemiles F. Liri 1 Centetra Roma 6 Arsenamiles Piacenza 4 Labocamiles Baiano 8 Laboprecimiles Roma 7 22° Stabigemiles Pavia 4 Aeroaccademia Pozzuoli 1 Centroseraereo Roma 2 2° Ocra Forlì	Aggiustatore meccanico
37	Congegnatore meccanico	2 Mariperman La Spezia 5 Marinarsen Messina 8 Marinarsen La Spezia 9 Marinarsen Taranto 7 Marinarsen La Maddalena 2 2° Ocra Forlì 2 3° Ocra Mungivacca 1 6° Autogruppo di manovra Elmas 1 6° Depaereo sez. OFC Fiumicino	Congegnatore meccanico
2	Montatore di fari	2 Maritecnofari La Spezia	Montatore di fari
2	Montatore di apparecchi antigas . . .	2 Mag. mat. difesa ABC Scanzano Belfiore per Dirmatabc	Montatore di apparecchi antigas
3	Montatore di macchine	3 Marinarsen Venezia	Montatore di macchine

Numero dei posti	A) Qualifica di mestiere	B) Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere alla assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A)
	Apparecchiatore telegrafonico telescriventista:		
3	Apparecchiatore telescriventista . .	3 21° Stabitrasmiles Roma	Apparecchiatore telescriventista
	Armaiolo:		
2	Livellatore di canne per armi . . .	2 Fae Terni	Livellatore di canne per armi
	Artificiere esplosivista:		
37	Artificiere in genere	5 Dirartimiles Verona 2 Deposito Tre Cornelli per Dirartimiles Verona 2 Dirartimiles Mestre 4 Dirartimiles Firenze 14 Labocamiles Baiano 3 22° Stabigemiles Pavia 3 Marimuni Aulla 3 Marimuni Taranto 1 Mariperman La Spezia	Artificiere
4	Pirotecnico	2 Marimuni Aulla 1 Marimuni Taranto 1 Mariperman La Spezia	Pirotecnico
	Attrezzatore navale:		
4	Attrezzatore navale e impiombatore di cavi	2 Marinarsen Augusta 2 Marinarsen Venezia	Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista
	Attrezzatore di linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio:		
4	Attrezzatore linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio in genere	4 Marinarsen Taranto	Attrezzatore linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio
	Calderaio:		
22	Calderaio e calderaio fucinatore . .	8 Marinarsen La Spezia 6 Marinarsen Taranto 8 Marinarsen La Maddalena	Calderaio e calderaio fucinatore
	Carpentiere in legno:		
4	Carpentiere in legno in genere . . .	4 Marinarsen Messina	Carpentiere in legno
	Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindocorazzati e loro complessi:		
7	Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindocorazzati in genere	6 Ormec Nola 1 Orme Napoli	Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindocorazzati
	Coloritore:		
2	Verniciatore a spruzzo	2 Fae Terni	Verniciatore a spruzzo
	Conduttore patentato di caldaie:		
3	Con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	3 Arsenamiles Piacenza	Conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori ai 150 HP
10	*Cordaio*	10 Maricorderia Castellammare di Stabia	Cordaio
	Elettricista:		
6	Circuitista installatore e riparatore .	1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 8° Gruppo genio campale Ciampino 1 16° Gruppo genio campale Palese Macchie 1 Marifari Venezia 2 *Marinarsen Venezia*	Elettricista circuitista installatore e riparatore
4	Magnetista	4 Ormec Nola	Elettricista magnetista
	Elettromeccanico:		
3	Elettromeccanico in genere	1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 Centroseraereo Roma 1 3ª R.T.A. Lecce	Elettromeccanico
12	Congegnatore elettrico	10 Marinarsen Taranto 2 Marinarsen Augusta	Congegnatore elettrico
	Elettronico:		
38	Elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma	5 21° Stabitrasmiles Roma 21 Laboprecimiles Roma 8 Marinarsen La Spezia 1 Marifari Venezia 2 Mariperman La Spezia 1 *Marinarsen Venezia*	Elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma

Numero dei posti	*A)* Qualifica di mestiere	*B)* Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere alla assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (*A*)
	Fabbro fucinatore e carpentiere:		
7	Fabbro fucinatore e forgiatore . .	2 Diregemiles Napoli 1 Orme Napoli 1 Ormec Nola 2 Artipolvemiles F. Liri 1 Cea Nettuno	Fabbro fucinatore e forgiatore
	Falegname:		
7	Falegname in genere	1 Parveicomiles Caserta 1 Ormec Nola 1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 2° Ocra Forlì 1 3° Ocra Mungivacca 1 CMMA Acquasanta (Roma) 1 Scuola volo Basico av. elica Latina	Falegname
	Fonditore:		
2	Fonditore in genere	2 Marinarsen Augusta	Fonditore
4	Staffatore	4 Marinarsen Taranto	Staffatore
5	*Fototecnico*	5 Geomiles Firenze	Fototecnico
16	*Frigorista*	3 Marinarsen La Spezia 7 Marinarsen Taranto 2 Marinarsen Augusta 1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 Aeroapplicazione Firenze 1 Aeroporto Decimomannu 1 8° Gruppo genio campale Ciampino	Frigorista
3	*Idraulico tubista*	2 Marinarsen Messina 1 Marinarsen Venezia	Idraulico o tubista
	Lamierista:		
9	Battilamiera	1 Diregemiles Napoli 3 Orme Napoli 1 Ormec Nola 2 2° Ocra Forlì 2 3° Ocra Mungivacca	Battitore di lamiera
	Litografo:		
3	Macchinista	3 Maridrografico Genova	Litografo macchinista
1	Trasportatore	1 Maridrografico Genova	Litografo trasportatore
4	Trasportatore fotolitografo	4 Geomiles Firenze	Trasportatore fotolitografo
	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:		
5	Cambista differenziatore	1 Orme Cagliari 2 2° Ocra Forlì 1 3° Ocra Mungivacca 1 6° Autogruppo manovra Elmas	Cambista e differenziatore
12	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	12 Ormec Nola	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindocorazzati Montatore di automotocicli e mezzi blindocorazzati
	Meccanico per macchine speciali:		
3	Meccanico per strumenti fotogrammetrici e topografici	3 Geomiles Firenze	Meccanico per strumenti fotogrammetrici e topografici
	Montatore di impianti oleodinamici:		
7	Torrettista	7 Ormec Nola	Torrettista
	Motorista:		
10	Motorista in genere	1 Orme Cagliari 8 22° Stabigemiles Pavia 1 Marinarsen Venezia	Motorista
19	Montatore di motore	4 Marinarsen La Spezia 6 Marinarsen Taranto 2 Marinarsen Augusta 3 Marinarsen La Maddalena 4 Marinarsen Messina	Montatore di motori

Numero dei posti	*A)* Qualifica di mestiere	*B)* Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere alla assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (*A*)
	Operaio chimico:		
2	Operaio chimico in genere	2 Mag. mat. dif. ABC S. Lucia per Dirmatabc	Operaio chimico
6	Preparatore di laboratorio chimico .	4 Mag. mat. dif. ABC S. Lucia per centrechifis 1 Geomiles Firenze 1 Isfarmamiles Firenze	Preparatore di laboratorio chimico Preparatore di laboratorio in genere
4	Preparatore di laboratorio farmaceutico	4 Isfarmamiles Firenze	Preparatore di laboratorio farmaceutico Preparatore di laboratorio in genere
	Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:		
19	Fresatore	6 Arsenamiles Piacenza 4 Fae Terni 1 Aeroaccademia Pozzuoli 3 2° Ocra Forlì 3 3° Ocra Mungivacca 1 6° Autogruppo manovra Elmas 1 CMMA Acquasanta (Roma)	Fresatore
26	Tornitore in metalli	1 1ª Aerobrigata Padova 2 2° Ocra Forlì 1 CMMA Acquasanta (Roma) 11 Marinarsen Taranto 1 Marinarsen Messina 2 Artipolvemiles F. Liri 1 Cea Nettuno 4 Laboprecimiles Roma 1 Aeroporto Decimomannu 1 SVBA elica Latina 1 3ª Aerobrigata Villafranca	Tornitore in metallo
	Palombaro:		
1	Palombaro in genere	1 Marinarsen La Spezia	Palombaro
	Preparatore di laboratorio:		
1	Batteriologico	1 Dep. mat. dif. ABC S. Lucia per centrechifis	Preparatore di laboratorio batteriologico Preparatore di laboratorio in genere
	Saldatore:		
13	Elettrico ed autogeno	1 Aeroaccademia Pozzuoli 1 53° Aerostormo Cameri 1 51° Aerostormo Istrana 1 2° Ocra Forlì 2 6° Autogruppo manovra Elmas 1 CMMA Acquasanta (Roma) 1 Dirartimiles Napoli 1 Diregemiles Napoli 1 Macrico Caserta 2 Ormec Nola 1 Mariperman La Spezia	Saldatore elettrico ed autogenista
	Sellaio:		
2	Sellaio in genere	1 Scuolavetermiles Pinerolo 1 Arsenamiles Torino	Sellaio
	Stagnino:		
3	Radiatorista	2 Orme Napoli 1 Ormec Nola	Radiatorista
	Strumentista per apparecchiature geotopografiche meteorologiche e di navigazione:		
1	Strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima	1 Maridrografico Genova	Strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima
	Tipografo:		
3	Compositore a mano	3 Maridrografico Genova	Tipografo compositore

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria degli operai qualificati

9	*Cuoco marittimo*	9 Maricommi Taranto	Cuoco marittimo

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione. Non potranno, inoltre, conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi, o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato d'idoneità anteriormente al 1972 oppure nel 1974.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa Direzione generale per gli operai 1ª Divisione 3ª Sezione Viale dell'Università, 4 Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta alla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 4.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1, colonna *A*) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna *C*);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraenunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) certificato in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità, nell'anno 1972 o 1973, all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, colonna *C*), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo;

C) certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante all'assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà ugualmente inviare un certificato attestante la suddetta circostanza e attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

E) certificato del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso;

G) documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione della presente determinazione ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

Art. 5.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione che saranno risultati utilmente collocati nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, nell'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1, giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e nella legge 6 giugno 1973, n. 313.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1, colonna *a*), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza, nel caso di parità di merito, delle norme vigenti relative ai titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1974

p. *Il Ministro*: Brandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1974
Registro n. 165 *Difesa, foglio n.* 194

Allegato 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 700 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova nell'amministrazione della difesa e da produrre entro il termine stabilito dall'art. 3 della determinazione ministeriale, con allegati i documenti di cui all'art. 4 della determinazione medesima).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma.

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . presa visione della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 21 dicembre 1974 chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare, la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data di provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) è in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . . nell'anno . . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1972 o nel 1973: coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel 1974, non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Allega i 7 documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Firma . . . .

(La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza)

(9842)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2298 del 25 novembre 1971, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1970;

Visto il decreto dell'assessorato regionale per la sanità n. 13073 del 30 gennaio 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il proprio decreto n. 2856 del 2 agosto 1974, riguardante l'ammissione dei candidati al concorso in argomento;

Visti i verbali della commissione giudicatrice è riconosciuta la regolarità della procedura seguita nello svolgimento del concorso di che trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1970:

1. La Ciura Marcello . . . . punti 51,072
2. Maria Mario . . . . » 46,803
3. Cicala Francesco . . . . . . » 44,666
4. Puglisi Rosario . . . . » 40,319

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Ragusa, addì 29 novembre 1974

Il medico provinciale: Randazzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2298 del 25 novembre 1971, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1970;

Visto il proprio successivo decreto n. 4183, di pari data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra è cenno;

Esaminate le domande dei concorrenti risultati idonei, tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno dei candidati stessi ha dichiarato di concorrere;

Visto il regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I tre primi candidati risultati idonei nel concorso in argomento, appresso elencati, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) La Ciura Marcello: condotta medica del comune di S. Croce Camerina;

2) Maria Mario: condotta medica di Donnalucata, frazione del comune di Scicli;

3) Cicala Francesco: condotta medica del comune di Pozzallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa e dei comuni interessati.

Ragusa, addì 29 novembre 1974

Il medico provinciale: RANDAZZO

(9973)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5120 del 15 luglio 1974, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1973;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il decreto del medico provinciale di Piacenza n. 3851 del 15 dicembre 1974 con il quale è stato nominato il dott. Cassinelli Alessandro, veterinario condotto di Borgonovo V.T., quale componente della predetta commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti alla data 30 novembre 1973, è così composta:

Presidente:

Giucastro dott. Sebastiano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Piacenza.

Componenti:

Seren prof. Enio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica presso l'Università di Torino;

Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale di Modena;

Cassinelli dott. Alessandro, veterinario condotto di Borgonovo Val Tidone.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo in servizio all'ufficio del veterinario provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Piacenza non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, addì 6 dicembre 1974

p. *Il veterinario provinciale*: ROCCA

(9976)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **21.**

Modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 32, concernente agevolazioni per l'utilizzo del gas metano in provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui al capo I della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 32, recante agevolazioni per l'utilizzo del gas metano in provincia è autorizzato il limite di impegno di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, da utilizzarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n. 32, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

I fondi di cui al presente articolo se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire la realizzazione di metanodotti destinati a sopperire al fabbisogno di gas naturale come fonte di energia nella provincia di Trento, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore di aziende a capitale pubblico, di consorzi tra comuni, e di imprese singole o associate specializzate nel settore o comunque interessate all'impiego del gas metano a fine di impieghi produttivi e di usi civili, un concorso annuo costante della durata massima di tre anni in misura non superiore al 15 % della spesa riconosciuta ammissibile per:

la costruzione di metanodotti e delle relative opere e apparecchiature;

il rammodernamento e l'ampliamento di impianti già esistenti;

il riscatto di impianti esistenti da parte delle aziende di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed alle successive leggi 4 luglio 1967, n. 537, e 3 novembre 1971, n. 1069;

il risarcimento dei danni e le indennità per servitù costituite per la realizzazione degli impianti;

i contributi che le imprese debbono versare per ottenere l'allacciamento alle reti principali ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 32, è sostituito dal seguente:

« La concessione del concorso è disposta con deliberazione della giunta provinciale e la liquidazione verrà effettuata, anche sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previo accertamento della avvenuta esecuzione dei lavori effettuato dagli uffici tecnici dell'assessorato provinciale all'industria.

Sono ammissibili a contributo anche le spese per interventi la cui realizzazione è già iniziata purché in epoca non antecedente al primo luglio 1972 ».

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 500.000.000

In aumento:

Cap. 4958 - categ. X. — Agevolazioni per l'utilizzo del gas metano in provincia . . . L. 500.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9631)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **22.**
Nuovo finanziamento della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, modificata con legge provinciale 24 agosto 1973, n. 35, concernente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, modificata con legge provinciale 24 agosto 1973, n. 35, è autorizzato il limite d'impegno di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1983.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 4925 - categ. X. — Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in provincia (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 26 e 24 agosto 1973, n. 35) . . . . L. 1.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9632)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **23.**
Provvidenze a favore del commercio all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire, nel territorio della provincia, la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse dai centri cittadini favorendo il sorgere di centri commerciali in zone idonee, può essere concesso, alle imprese commerciali, cooperative e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita o di acquisto all'ingrosso e ai rappresentanti con deposito, che siano iscritti al registro delle ditte oppure al registro degli esercenti del commercio all'ingrosso di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, o all'albo di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125, tenuti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un contributo rateale annuo costante del 5 % per la durata di anni dodici, sulla spesa riconosciuta ammissibile, indipendentemente da eventuali operazioni bancarie contratte da parte del richiedente con un istituto di credito, sostenuta per la costruzione o l'ampliamento della sede, per l'acquisto dell'immobile da adattare a magazzino commerciale all'ingrosso, per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili e delle opere complementari necessarie per l'attività all'interno dell'azienda, per l'acquisto del terreno da adibirsi esclusivamente alla costruzione o allo ampliamento della sede, nonchè per l'acquisto o la sistemazione dell'eventuale area di parcheggio.

La spesa massima complessiva ammissibile non può superare l'importo di L. 150.000.000.

Art. 2.

I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai commercianti esercenti l'attività da più di tre anni e che, in numero non inferiore a tre, si costituiscono in corsorzio o società per effettuare gli acquisti in comune ed intendano costruire, ampliare od acquistare i magazzini necessari per esercitare tale attività in favore dei consorziati o dei soci.

Art. 3.

Le domande di contributo devono essere presentate allo assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio, corredate dalla seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;
progetto di massima;
preventivo sommario di spesa;

piano di finanziamento con eventuale dichiarazione di massima di concedibilità, rilasciata dall'istituto di credito, in caso di operazione bancaria.

Nel caso in cui la domanda risulti meritevole di accoglimento il richiedente, ad integrazione della documentazione già prodotta, deve presentare i seguenti atti:

relazione tecnico-illustrativa del progetto con indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato ed al terreno su cui l'opera sarà realizzata;

progetto esecutivo con allegata la licenza edilizia;

preventivi particolareggiati per gli acquisti di attrezzature;

in caso di acquisto di immobile preliminare di compravendita.

Possono usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti effettuati ed i lavori iniziati dopo la data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Il parere sui progetti esecutivi e sui preventivi delle opere e degli acquisti sarà espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, dalla commissione di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13.

Art. 5.

La determinazione della spesa ammissibile e la concessione del contributo sono disposte con deliberazione della giunta provinciale; la deliberazione contiene il termine entro il quale devono essere ultimate le opere ed effettuati gli acquisti. Detto termine non potrà superare il periodo di due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo e potrà essere prorogato, solo in presenza di motivata richiesta, per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 6.

Il contributo è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione della opera e della effettuazione degli acquisti, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo.

La liquidazione viene disposta dall'assessore provinciale cui è assegnata la materia del commercio.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità della spesa ammessa a contributo, il concorso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa effettuata.

Nel caso in cui il beneficiario abbia contratto un'operazione bancaria con un istituto di credito, il contributo sarà corrisposto all'istituto medesimo.

Il contributo continua ad essere corrisposto agli eredi in caso di trasferimento dell'azienda *mortis causa* ed al beneficiario in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

Il contributo viene a decadere nel momento di cessazione dell'azienda e viene revocato nel caso che all'immobile destinato ad attività commerciale venga data una diversa destinazione.

Nel caso di revoca del contributo, per il recupero delle semestralità già versate si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

Norma transitoria

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base alle leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 13 e 13 agosto 1973, n. 24, possono essere ammesse al godimento delle provvidenze disposte con la presente legge.

E' consentito l'aggiornamento dei preventivi di spesa già presentati purchè la relativa richiesta sia inoltrata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e semprechè i lavori e gli acquisti non siano stati effettuati anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1985.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5252 - categ. X. — Provvidenze a favore del commercio all'ingrosso . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9633)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 24.
Provvidenze a favore del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire, nel territorio della provincia, una migliore organizzazione del servizio distributivo, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo rateale annuo costante alle imprese commerciali, cooperative di consumo e pubblici esercizi nella misura e per la durata di cui agli articoli seguenti, sulla spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per il miglioramento delle attrezzature e per la ristrutturazione dell'impresa, nonchè per l'eventuale costruzione, ampliamento od acquisto della sede.

Art. 2.

Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge, le aziende commerciali e le cooperative di consumo e loro consorzi in possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alla vigente legge di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche, superalcooliche e analcooliche; i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi, pensioni e locande per l'ammodernamento o la ristrutturazione della parte dell'azienda adibita a ristorante, caffè, bar.

Art. 3.

Possono godere dei benefici di cui alla presente legge coloro che hanno esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione rilasciato dalla camera di commercio.

Nel computo di tre anni di anzianità non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di pubblica sicurezza, di eventuali interruzioni derivanti dalla limitazione della licenza stessa.

Art. 4.

Possono beneficiare dei contributi le imprese che non abbiano più di trenta dipendenti, esclusi gli apprendisti.

Tale limite non si estende alle cooperative di consumo e loro consorzi.

Art. 5.

Il contributo può essere concesso per:

a) le spese di miglioramento o rinnovo delle attrezzature ivi compresi gli acquisti di automezzi destinati solo al trasporto di cose, e le opere murarie indispensabili per l'adattamento dei locali; le nuove attrezzature devono rispondere alle esigenze di una maggiore produttività;

b) la ristrutturazione aziendale che comporti, oltre al rinnovo delle attrezzature ed alle opportune opere murarie, un aumento delle dimensioni aziendali espresso in aumento delle superfici di vendita.

La ristrutturazione da apportare all'azienda deve rispondere alle tecniche produttivistiche.

Nel finanziamento per la ristrutturazione aziendale sono ammessi anche la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di una propria sede, nonchè l'acquisto dei locali nei quali già si esercita l'attività, purchè tali operazioni siano necessarie nel quadro del programma di ammodernamento e di ristrutturazione dell'impresa.

Art. 6.

Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera *a*) del precedente articolo il contributo provinciale è limitato alla spesa massima ammissibile di lire 15 milioni e può essere concesso per un periodo di cinque anni.

Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera *b*) del precedente articolo, il contributo provinciale è limitato alla spesa massima ammissibile di lire 40 milioni e può essere concesso per un periodo di 10 anni.

Qualora più filiali appartengano ad un'unica impresa, il limite della spesa di cui ai commi precedenti non può essere complessivamente superato, anche frazionando la spesa fra le varie filiali.

Tale limitazione non è applicabile nel caso che beneficiari del contributo siano le cooperative di consumo e loro consorzi, i quali potranno fruire, al massimo, del quinto degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Il contributo di cui all'art. 1, può essere concesso in misura non superiore al 7 per cento e non inferiore al 4 per cento. La misura massima può essere concessa solo nei casi previsti dalla lettera *a*) del successivo art. 13.

La spesa è ammessa a contributo in base alle seguenti percentuali:

100 per cento della spesa per rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, per le conseguenti opere murarie e per l'ammodernamento dei locali;

70 per cento per la costruzione, ampliamento e acquisto dei locali per l'attività dell'azienda;

50 per cento per l'acquisto del terreno occorrente per la costruzione e per l'eventuale area di parcheggio; la spesa ammessa a contributo per l'acquisto del terreno non può superare comunque il 50 per cento della spesa ammessa per l'esecuzione delle opere murarie e impianti fissi.

Art. 8.

Il contributo è corrisposto dalla provincia al beneficiario.

Nel caso che sia stato acceso un mutuo presso un istituto di credito, il contributo può essere corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

Il contributo continua ad essere concesso agli eredi in caso di trasferimento dell'azienda *mortis causa*, ed al beneficiario in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

Il contributo viene a decadere dal momento di cessazione dell'azienda e viene revocato nel caso che alla costruzione destinata ad attività commerciale venga data una diversa destinazione.

Nel caso di revoca del contributo, per il recupero delle semestralità già versate si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

La concessione del contributo, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

Il provvedimento di concessione stabilisce inoltre il termine entro il quale devono essere ultimate le opere ed effettuati gli acquisti. Detto termine non potrà superare il periodo di un anno e di due anni rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5.

Detto termine in caso di motivata richiesta, potrà essere prorogato per un periodo ulteriore non superiore ad un anno.

Art. 10.

Le domande di contributo devono essere presentate allo assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre agli altri documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il contributo.

a) Se si tratta di opere murarie o di acquisto di immobili:

1) relazione tecnico-illustrativa;

2) progetto esecutivo con allegata la licenza edilizia;

3) computo metrico estimativo per le opere murarie;

4) preventivo particolareggiato per gli acquisti;

5) preliminare di compravendita (solo in caso di acquisto di immobile o di terreno).

b) Se si tratta di acquisto di attrezzature:

1) planimetria dei locali;

2) preventivi particolareggiati di spesa.

Art. 11.

L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi, esposti ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi e per l'accertamento della loro regolare esecuzione, spetta, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, all'assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio.

Qualora in sede di verificazione dei lavori e degli acquisti, venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

La liquidazione del contributo viene disposta dall'assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio; il contributo è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera o dell'effettuazione degli acquisti con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo.

Art. 12.

Il contributo provinciale viene assegnato alle imprese che abbiano o che raggiungano le superfici minime che verranno fissate, a seconda dei vari tipi di negozio, con regolamento da emanarsi dal presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Per i comuni che hanno adottato il piano di adeguamento previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ai fini previsti dal comma precedente le superfici minime sono quelle stabilite dal piano stesso.

Ai fini del minimo dimensionale per i negozi che esercitano più rami di attività, si terrà conto dell'attività prevalente. Per i tipi di negozio che non saranno elencati nel regolamento o che non rientreranno, per l'attività prevalente da loro svolta, in tale elenco, il contributo può essere concesso a prescindere dalle dimensioni aziendali.

Il contributo per l'acquisto di apparecchiature frigorifere destinato alla conservazione dei prodotti dell'alimentazione, compresi i banchi frigoriferi, può essere concesso indipendentemente dai minimi dimensionali.

Art. 13.

Il contributo che viene concesso per ogni singola operazione, può essere differenziato, entro il limite massimo di cui allo art. 7, allo scopo di agevolare maggiormente:

a) la concentrazione di più imprese al dettaglio in una unica impresa esercitata in un solo punto di vendita; le imprese che andranno ad esercitare la loro attività o in centri commerciali o in un unico locale di vendita, avendo quindi in comune almeno parte delle spese di gestione; ciascuna delle imprese che si concentrano o che andranno ad esercitare in un unico locale potrà beneficiare del contributo entro i limiti di cui all'art. 6;

b) le imprese al dettaglio, aderenti ai consorzi acquisti collettivi o alle unioni volontarie grossisti dettaglianti;

c) le imprese che hanno sede in comuni commercialmente poco attrezzati;

d) le imprese che hanno sede in centri storici o in immobili soggetti a vincolo storico-artistico o paesaggistico, che devono essere restaurati o ricostruiti dopo la demolizione;

e) le imprese appartenenti al settore dell'alimentazione;

f) i pubblici esercizi che intendono rinnovare anche gli impianti di cucina o i servizi igienici.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge, saranno determinati i punteggi in base ai quali i criteri di differenziazione potranno trovare pratica applicazione; nel regolamento verranno inoltre determinati i comuni commercialmente poco attrezzati, di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Art. 14.

Possono usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti effettuati o i lavori iniziati dopo la data di presentazione della domanda.

Art. 15.

Disposizione transitoria e finale

Possono essere ammessi ai benefici della presente legge i titolari di domande già presentate ai sensi delle leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 11, e 13 agosto 1973, n. 24, purchè in possesso, alla data di presentazione delle domande, dei requisiti richiesti.

Le provvidenze possono altresì essere concesse per le opere iniziate e per gli acquisti effettuati dopo il 5 ottobre 1973, purchè sia presentata la relativa domanda entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e sussistano i relativi requisiti.

Art. 16.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 30 milioni annui per la durata di 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1974, per i fini di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5, rispettivamente di lire 120 milioni annui per la durata di 10 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1974, per i fini di cui alla lettera *b*) del medesimo art. 5.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978 e di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1983.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Disposizioni finanziarie

Art. 17.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	150.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5259 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi alle imprese commerciali, cooperative di consumo ed ai pubblici esercizi per le finalità previste dall'art. 5, lettera *a*), della legge provinciale concernente « Provvidenze a favore del settore distributivo »	L.	30.000.000
Cap. 5262 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi ad imprese commerciali per la ristrutturazione aziendale prevista dall'articolo 5, lettera *b*), della legge provinciale concernente « Provvidenze a favore del settore distributivo »	»	120.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione . .	L.	150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9634)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743340)